

## TITOLO RUBRICA

---

### Reati contro la pubblica amministrazione

#### La decisione

**Reati contro la pubblica amministrazione - Violenza contro oggetto sottoposto a vincolo di sequestro - Resistenza a pubblico ufficiale - Insussistenza - Sottrazione o danneggiamento di cosa sottoposta a sequestro - Sussistenza (C.p., artt. 334, co. 3, 337).**

*Ai fini dell'integrazione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale non è necessario che la violenza o minaccia sia usata sulla persona del pubblico ufficiale, ma soltanto che sia posta in essere per opporsi allo stesso nel compimento di un atto di ufficio, con la conseguenza che è sufficiente anche la violenza sulle cose che sia volta a produrre indirettamente un effetto impeditivo e oppositivo rispetto ad un atto che il pubblico ufficiale deve compiere e sta compiendo.*

*Nel caso di sottoposizione di un bene a sequestro, la condotta violenta posta in essere direttamente contro l'oggetto oramai vincolato non ha di per sé contenuto oppositivo o impeditivo, ma si risolve nella vanificazione del vincolo, la cui tutela, con l'assicurazione del bene, costituiscono nel quadro del buon andamento della pubblica amministrazione l'interesse protetto dal delitto ex art. 334 c.p., che punisce chi sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa [In tale prospettiva non può ravvisarsi il delitto di resistenza allorché il privato non custode, sorprendendo il custode o chi comunque legittimamente dispone del bene, danneggi quest'ultimo, a meno che non si avvalga di violenza contro la persona ovvero di violenza sulle cose indirettamente volta a condizionare l'operato del pubblico ufficiale, impedendogli di intervenire a tutela del bene].*

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE SESTA, 15 dicembre 2015 (ud. 18 novembre 2015) - IPPOLITO, *Presidente* - RICCIARELLI, *Relatore* - CANEVELLI, *P.G.* (diff.) - Calamia, *ricorrente*.

#### **Del dovere di fedeltà, del dovere di obbedienza e di altri *demoni penali*.**

#### **Il valore costituzionale della leale collaborazione del privato alla legalità amministrativa**

1. Il quesito è se risulti sussumibile entro il modello della resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) il fatto di danneggiamento perpetrato dal ricorrente sul proprio ciclomotore mentre i Carabinieri procedevano al sequestro amministrativo del veicolo risultato sprovvisto di copertura assicurativa.

La risposta spetta agli Ermellini, che la calibrano sulla distanza tra l'indicata fattispecie, corrispondente all'imputazione e alla condanna sancita nei giudizi di merito, e la "finale" qualificazione di delitto di sottrazione o soppressione di cosa sottoposta a sequestro (art. 334 c.p.) cui approda la Corte di legittimità. Sponda di appoggio verso questa soluzione è la corrente giurisprudenziale pronta a spostare lo sguardo sul più grave delitto di resistenza solo allorché la violenza sulla cosa sia rivolta a turbare, ostacolare o frustrare il compimento dell'atto d'ufficio che il pubblico ufficiale deve compiere e sta compiendo. Ne discende, argomenta la Cassazione, che nel caso di sequestro amministrativo di veicolo - sprovvisto di assicurazione, segnatamente disciplinato dall'art. 193, co. 4, c.d.s.<sup>1</sup> - si dovrebbe riscontrare una opposizione al momento in cui il pubblico ufficiale sta privando il soggetto della disponibilità del bene o sta redigendo la documentazione di siffatta attività.

D'altro canto, osservando l'avvenimento specifico si apprezza una dinamica in cui i militari hanno già provveduto al sequestro del mezzo e a predisporre il verbale dell'operazione, nominando altresì il custode: proprio costui ha chiamato in loco un carroattrezzi che sta sopraggiungendo; ma prima che il ciclomotore gli venga materialmente consegnato, il ricorrente lo danneggia

---

<sup>1</sup>Art. 193 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (e successive modificazioni) - *Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile*. «1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. 2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 841 a euro 3.287. 3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo co., del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al co. 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. 4. Si applica l'articolo 13, terzo co., legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 203, co. 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'art. 213».

gravemente.

Altro conto, allora, rispetto all'integrarsi del delitto di resistenza, è l'evenienza di un comportamento violento, rivolto direttamente contro l'oggetto del sequestro, che non abbia impedito il mantenimento del vincolo e la consegna al custode, risolvendosi nel danneggiamento della cosa.

In questo distinto lato della prospettiva penale il Giudice di legittimità scopre la fisionomia delittuosa dell'art. 334 c.p.

**2.** La ricostruzione esegetica della Corte di ultima istanza, nel disconoscere la qualificazione sancita dai giudici territoriali, si sofferma così anzitutto sulla fenomenologia selezionata di volta in volta dal legislatore, avvertendo il distinguo tra resistenza punita dall'art. 337 c.p. e danneggiamento previsto dall'art. 334 c.p. sulla scorta del contesto in cui si inserisce il comportamento punito dalla disposizione incriminatrice. Alla prima figura delittuosa si intende competere la sanzionabilità del fatto commesso durante lo svolgimento dell'attività di rilievo pubblicistico, che ne preclude il configurarsi nel caso di specie ove (l'atto pubblico è stato concluso, perché) il verbale di sequestro è oramai stato redatto ed il libretto di circolazione già ritirato; alla seconda, per l'appunto di rilievo nel caso, spetterebbe invece la protezione dagli atteggiamenti aggressivi realizzati una volta che l'attività (di sequestro) sia già stata completata.

In generale la Corte di cassazione vi lascia difatti confluire - attraverso l'elastico concetto di sottrazione - qualunque fatto idoneo ad eludere il vincolo imposto sul bene<sup>2</sup>, idoneo cioè a creare ostacoli o difficoltà al compimento degli ulteriori atti esecutivi, frustrando l'attività volta ad assicurare il regolare svolgimento dell'esecuzione procedimentale<sup>3</sup>.

L'interesse tutelato si delinea così sullo sfondo generale del buon andamento della p.a. restringendosi però nell'inquadramento particolare della tutela del vincolo e dell'assicurazione del bene.

Più esattamente, dottrina e giurisprudenza pacifiche, sin dai tempi dell'originaria stesura della fattispecie dell'art. 334 c.p. - solo di seguito segnata dalla esclusione delle condotte di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro giudiziario o conservativo, trasferite sotto le incriminazioni degli artt. 388 e 388 bis c.p. - ne hanno racchiuso l'oggetto giuridico nel rispetto dello scopo cautelativo (oggi del sequestro) attraverso la conservazione del vincolo apposto sul bene, tassello del buon andamento e

---

<sup>2</sup> Con riferimento al fatto del custode, v. Cass., Sez. VI, 19 maggio 1982, Marotta, in *Riv. pen.*, 1983, 636.

<sup>3</sup> Cfr. Cass., Sez. VI, 7 febbraio 1985, Scioscia, in *Riv. pen.*, 1986, 61; Cass., Sez. VI, 9 febbraio 1983, Chessa, *ivi*, 1983, 962.

dell'imparzialità della pubblica amministrazione<sup>4</sup>.

L'adesione a questa impostazione circa l'offensività della fattispecie, svelata dalla Corte Suprema con la conclusiva qualificazione della vicenda, mette a nudo un ragionamento che pur condivisibile nell'esito rimane nondimeno opinabile quanto all'analisi della modalità di tipizzazione dell'ipotesi criminale di cui al co. 3, specificamente in considerazione: qui la forma del reato pretende la realizzazione a mano del proprietario non custode di una delle alternative condotte di sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione o deterioramento della cosa sottoposta a sequestro disposto dall'autorità amministrativa.

Un simile dettato letterale non crea zone d'ombra: ci si confronta difatti con una formulazione linguistica chiaramente indifferente ad una cornice temporale calibrata sulla fase dello svolgimento dell'attività dell'autorità. Per un verso, del sequestro si cita la disposizione, che a rigore segna l'*incipit* del procedimento di sottoposizione a vincolo, non anche l'esecuzione o il completamento dell'*iter*. Per altro verso, la non-custodia è elemento che qualifica in negativo la posizione giuridica e fattuale del proprietario-reo, senza descrivere lo stato "necessario" dell'oggetto materiale come cosa custodita. L'avvenuta presa in consegna del bene da parte del custode è invece espresso connotato di tipicità delle ipotesi declinate nei primi due commi del disposto, ove il soggetto agente è rispettivamente il custode non proprietario ed il proprietario custode, ed il maggior disvalore espresso dal fatto è evidentemente legato alle connotazioni modali del comportamento dell'agente, che si intendono qualificate da un uso distorto dei poteri assegnatigli dall'ordinamento per assolvere un ruolo che risponde ad esigenze pubblicistiche.

Assunta questa prospettiva non si tratterà allora di valorizzare, come fa il giudice territoriale per ricostruire la rilevanza penale dell'accadimento ai sensi del delitto di resistenza, la mancata consegna del bene al custode: sotto questa luce il fatto apparirebbe (ancora) volto a frapporre un ostacolo al regolare compimento dell'atto d'ufficio e non a distruggere il bene sottoposto a vincolo. Né, per l'inverso, si tratterà di valorizzare, come statuisce invece la Sesta Sezione penale, la già avvenuta creazione di una situazione di indisponibilità

---

<sup>4</sup> In argomento, CURATOLA, *Custodia di beni pignorati (dir. pen.)*, in *Enc. Dir.*, XI, 1962, 576; MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, Torino, V, 1982, 405; RICCIO, *Custodia delle cose pignorate o sequestrate (violazione della)*, in *Noviss. Dig. It.*, V, 1960, 96; SEGRETO-DE LUCA, *I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione*, Milano, 1999, 779; PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte speciale, Delitti contro la pubblica amministrazione*, Milano, 2000, 325. In giurisprudenza cfr. Cass., Sez. VI, 15 gennaio 1975, Baldassarre, in *Cass. pen.*, 1976, 395; Cass., Sez. VI, 21 febbraio 1986, Pinna, in *Riv. pen.*, 1987, 381.

del veicolo per il proprietario, in quanto intervenuta la verbalizzazione da parte del pubblico ufficiale circa l'eseguita privazione del documento di circolazione e la nomina del custode.

Piuttosto, traspare la configurazione di una struttura tipica del delitto che abbraccia entrambi gli scenari ipotizzati, di completamento come di non completamento del sequestro "ordinato", quindi sia di mantenimento sia di "costruzione" del vincolo sul bene.

Con questa prospettiva, allora, lo spazio di integrazione del delitto ben si allarga fino a coinvolgere pure il fatto della mancata consegna del bene da parte del proprietario a fronte della pretesa dell'autorità (in funzione cautelare); per contro, costante giurisprudenza nega rilievo penale al fatto del proprietario non custode che rifiuti di consegnare (al custode o all'ufficiale giudiziario) la cosa senza che quella sia stata rimossa dal luogo di custodia, ritenendo non integrati gli estremi di alcun reato, in particolare non quelli del delitto previsto dall'art. 334 c.p.<sup>5</sup> ...

**TESTO INTEGRALE RISERVATO AI SOLI ABBONATI**

---

<sup>5</sup> Cass., Sez. VI, 24 aprile 1980, Tortono, in *Giust. pen.*, 1981, 6.